

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA EX ARTT. 2222 E SS. C.C.

La ....., in persona del suo legale rappresentante, sig. ...., nato a ..... (.....) il .../.../..., con sede legale in ..... (...), Via ....., C.F. e P.IVA: ....., di seguito denominata anche "COMMITTENTE";

e

Il/La Sig. .... nato/a a ..... (...) il .../.../..., residente a ..... (.....), via ..... n. .... C.F. ...., di seguito denominato/a anche "PRESTATORE D'OPERA"

**Premesso che:**

- la Committente ha come oggetto sociale l'esercizio di attività dilettantistiche, formative e didattiche;
- la Committente, nell'ambito delle proprie finalità statutarie, ha necessità di avvalersi della prestazione d'opera per l'esecuzione di attività \_\_\_\_\_:

- allenamenti della scuola disciplina \_\_\_\_\_, unitamente alle prestazioni rese in occasione di manifestazioni sportive secondo il calendario federale (se allenatore)
- garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive (se giudice/direttore gara)
- partecipare alle competizioni sportive \_\_\_\_\_ (se atleta)
- assicurare ai propri iscritti una assistenza tecnica per le attività coristiche di avviamento alla disciplina della \_\_\_\_\_ e per il perfezionamento delle tecniche dei propri tesserati mediante lezioni individuali e/o collettive (se istruttore);

- il Prestatore d'opera è titolare di Partita Iva;

- il Prestatore d'opera ha dichiarato di possedere una specifica competenza in ordine all'attività di Allenatore/Atleta/Istruttore/Preparatore Atletico/Direttore di gara/Altro (eliminare la voce che non interessa) disciplina \_\_\_\_\_, di essere tesserato alla federazione / ente di promozione sportiva \_\_\_\_\_ e di essere in possesso delle prescritte abilitazioni dalla medesima rilasciate per l'insegnamento di detta disciplina (solo nei casi previsti quali istruttore. In particolare, egli opera nel settore sin dal \_\_\_\_\_ occupandosi di \_\_\_\_\_;

- la disciplina \_\_\_\_\_ è attività sportiva riconosciuta ai sensi e per gli effetti della delibera 1568 del 14.02.2017 del Consiglio Nazionale del Coni e successivi aggiornamenti e del vigente regolamento del registro nazionale per le attività sportive dilettantistiche;
- il prestatore d'opera si è dichiarato disposto a svolgere l'attività di cui al presente contratto esclusivamente in qualità di sportivo dilettante;
- l'attività, riferibile al presente contratto, ha ad oggetto e costituisce esercizio, da parte del prestatore d'opera, di un'attività di lavoro autonomo per la quale non è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali esistenti;
- il presente contratto prevede anche il rapporto in regime di monocommittenza;

- il prestatore d'opera tesserato si dichiara disponibile a sottoscrivere modulo di tesseramento per le stagioni sportive di durata del presente contratto e di rimanere libero di svolgere ulteriore attività che non sia incompatibile con gli impegni che lo stesso prestatore d'opera si assume con la sottoscrizione del presente accordo;
- le parti intendono disciplinare il presente accordo sulla base di quanto disposto dagli articoli 25 e 28, comma 2, D.Lgs. 36/2021 per come novellato dal D.Lgs. 163/2022;
- il presente accordo si intenderà risolto di diritto nel caso in cui il tesserato sia soggetto a provvedimenti disciplinari da qualsiasi autorità siano emanati che gli impediscono di svolgere la prestazione oggetto del presente contratto per un periodo superiore a  mesi;
- l'attività oggetto del presente contratto è da considerarsi svolta nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico per espressa volontà delle parti ed escludono che il presente rapporto possa in alcun modo essere riconducibile tra quelli disciplinati dalle norme sul professionismo sportivo;
- il prestatore d'opera dichiara di aver preso visione e di accettare i regolamenti della **federazione italiana**  / ente di promozione sportiva , ivi comprese le norme e i regolamenti internazionali ed i regolamenti del Coni;
- il prestatore d'opera dichiara, sotto la propria responsabilità, con riferimento all'incarico ricevuto, di non avere ragioni ostative allo svolgimento dello stesso e di non trovarsi in alcuna incompatibilità prevista dalle norme vigenti;
- il prestatore d'opera dichiara di non aver subito condanne penali comunque rientranti tra quelle previste per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies, cod. pen., ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con i minori, di impegnarsi a comunicare ogni modifica del proprio stato penale e di non avere carichi pendenti;
- il prestatore d'opera autorizza la ASD/SSD a richiedere, sussistendone i presupposti, il certificato penale dei lavoratori per attività in contatto con i minori di cui al D.Lgs. 39/2014.

## **Convengono quanto segue**

### **Art. 1 – Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

### **Art. 2 – Oggetto del contratto**

Il Prestatore d'opera, nell'ambito delle attività di cui alla premessa, si impegna a prestare la propria attività nell'interesse della ASD/SSD quale **Allenatore/Atleta/Istruttore/Preparatore Atletico/Direttore di gara (eliminare la voce che non interessa)** della disciplina  con autonomia tecnica nell'ambito dei programmi che verranno concordati con la ASD/SSD e con il solo obbligo di relazione, di volta in volta, circa le prestazioni effettuate e i risultati ottenuti, da svolgere presso

### **Art. 3 – Modalità di esecuzione**

1. Il Prestatore d'opera si impegna a fornire con diligenza ed adeguatezza le proprie prestazioni professionali nell'espletamento delle attività suddette sino a compimento degli incarichi e degli adempimenti previsti nel presente contratto, fino al raggiungimento del risultato specificato all'interno dell'art. 2.

2. Il Prestatore d'opera svolgerà la propria opera con lavoro proprio, senza assoggettamento dello stesso ad alcun vincolo di subordinazione verso il Committente, potendo autodeterminare i propri ritmi di lavoro, ferma restando la disponibilità a concordare con parte Committente ed in corso di rapporto, eventuali momenti di confronto sullo svolgimento dell'attività. Pertanto le Parti espressamente escludono che il Prestatore d'opera abbia vincoli di subordinazione di qualunque natura nei confronti del Committente e dunque si danno reciprocamente atto che l'incarico verrà svolto dal Prestatore d'opera senza vincoli di presenza, né di orario di lavoro, né di subordinazione ad alcun potere gerarchico, organizzativo, direttivo e disciplinare del Committente stesso o dei suoi dirigenti. E' escluso ogni interesse del Committente a ricevere dal Prestatore d'opera prestazioni diverse da quelle riconducibili alle attività specificate e con modalità diverse da quelle indicate. Resta pure inteso che il Prestatore d'opera, fermo il rispetto degli impegni assunti con il presente accordo, avrà facoltà di esercitare, o continuare ad esercitare, altre collaborazioni professionali con terzi. Il Prestatore d'opera si impegna ad una esecuzione – che dovrà essere esclusivamente personale – dell'incarico con adeguati standard qualitativi e con utilizzo pieno e proficuo della propria competenza ed esperienza professionale.

3. Nell'espletamento dell'incarico il Prestatore d'opera si impegna ad attenersi alle indicazioni di massima fornitegli dal Committente e si impegna alla dovuta riservatezza circa i metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli e a non fare uso, in alcun modo durante il periodo in cui svolgerà la propria attività ai sensi del presente incarico, delle tecniche utilizzate nei confronti dei tesserati per la ASD/SSD, a favore di altri soggetti non autorizzati dalla contraente nonché si impegna a non divulgare eventuali notizie sulle attività svolte, di cui sia in possesso, nonché a rispettare scrupolosamente le norme sportive antidoping e dal codice di comportamento sportivo del CONI. Inoltre si impegna a svolgere la propria attività nel rispetto delle norme sancite dallo statuto e dai regolamenti della federazione italiana/EPS \_\_\_\_\_, delle delibere e delle risoluzioni emanate di volta in volta dalla federazione/EPS e/o dal Coni.

4. Il prestatore d'opera si impegna, inoltre, a utilizzare durante lo svolgimento della sua attività, se e ove consegnato, esclusivamente il materiale sportivo fornitogli dalla ASD/SSD.

5. Il Prestatore d'opera utilizzerà, per la realizzazione dell'oggetto di cui al presente contratto, attrezzatura e materiali di sua proprietà e non avrà a disposizione alcuna posizione fissa presso la sede di parte Committente.

### **Art. 4 – Durata**

Il presente incarico ha efficacia dalla data del \_\_\_\_\_ e comunque non oltre il \_\_\_\_\_, restando esclusa ogni proroga tacita; ogni ulteriore accordo concernente l'eventuale differimento del termine finale dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti.

### **Art. 5 – Compenso e rimborsi spese**

1. Il compenso lordo onnicomprensivo per le attività di cui alla presente scrittura viene pattuito in € \_\_\_\_\_ + IVA se prevista.

2. Il Prestatore d'opera emetterà fattura alla scadenza del presente contratto. (a seconda del tipo di attività è possibile anche prevedere pagamenti scaglionati nel tempo: ad esempio, "La fatturazione della prestazione oggetto del presente contratto verrà effettuata l'ultimo giorno del mese/bimestre/trimestre/semestre").

3. Il pagamento verrà effettuato a 30 (trenta) giorni fattura a mezzo di bonifico bancario alle seguenti coordinate \_\_\_\_\_.

4. Le parti convengono che la prestazione è riconducibile all'attività sportiva cui il d.lgs. 36 riconosce specifiche agevolazioni fiscali e previdenziali. Dal punto di vista tributario l'art. 36 comma 6 prevede che i compensi percepiti nell'area del dilettantismo, non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000,00. Superata tale soglia di esenzione il reddito del percipiente sarà assoggettato a tassazione, solo per la parte eccedente l'importo dei 15.000 euro, secondo il regime fiscale applicato:

- se forfetario applicando il coefficiente di redditività previsto in funzione del codice Ateco utilizzato per determinare l'imponibile su cui applicare l'imposta sostitutiva;
- se ordinario applicando le ordinarie aliquote fiscali.

Dal punto di vista previdenziale l'art. 35 comma 2 prevede, anche per i lavoratori sportivi autonomi, il diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale. A tal fine essi sono iscritti alla Gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 prevedendo l'aliquota previdenziale per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) del:

- 25% per coloro che non sono assicurati ad altre Gestioni di previdenza né pensionati a cui si aggiunge l'aliquota contributiva aggiuntiva del 0,72% per la tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia e al congedo parentale e del 0,51% per la c.d. ISCRO (indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa);
- 24 % per i pensionati o soggetti assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie.

Dette aliquote sono quelle già in essere per tutti i lavoratori autonomi dotati di partita IVA iscritti alla gestione separata Inps.

Il contributo previdenziale si applica sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000 euro. Superata tale soglia di esenzione tutti i compensi saranno assoggettati a contribuzione previdenziale che fino al 31.12.2027 è ridotta del 50%.

5. Il Prestatore d'opera si impegna a comunicare a parte Committente l'eventuale presenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa in merito alla non applicabilità della ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. In mancanza di apposita comunicazione, pertanto, parte Committente provvederà ad erogare al Prestatore d'opera l'importo al netto della ritenuta d'acconto come da legge, che verrà versata da parte della Committente nei termini e nelle modalità previste dalla legge.

6. Le spese sostenute e documentate dal Prestatore d'opera (per viaggio, vitto ed alloggio, comunque relative a prestazioni rese fuori dal Comune della sede di lavoro della Committente) verranno rimborsate solo se le trasferte siano state preventivamente autorizzate per iscritto dalla Committente e previa consegna alla Committente dei documenti giustificativi. Dette spese saranno rimborsate al Prestatore d'opera nei limiti previsti dai regolamenti/verbali dell'ASD/SSD che il collaboratore dichiara di conoscere e accettare unitamente alla corresponsione della rata del compenso successiva al periodo in cui le spese stesse sono state sostenute e dovranno essere inserite in fattura.

## **Articolo 6 - Definizione del rapporto**

1. Le parti dichiarano di avere integralmente regolato il loro rapporto con la sottoscrizione del presente accordo, conseguentemente il collaboratore dichiara di nulla avere a pretendere ad alcun titolo e/o ragione dalla ASD/SSD per attività diverse da quelle previste dal presente accordo.

2. Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano ai regolamenti sportivi in materia ivi compreso il regolamento interno della ASD/SSD che il collaboratore dichiara di conoscere e di accettare integralmente.

3. Le parti convengono che ogni modifica al presente contratto dovrà necessariamente rivestire la forma scritta, la disapplicazione anche reiterata di una o più clausole del presente contratto non costituisce abrogazione tacita.

#### **Art. 7 – Responsabilità derivanti dall'esecuzione del contratto**

Il Prestatore d'opera, nell'ambito delle proprie funzioni e attività di competenza, sarà considerato responsabile nel caso di ritardo e anomalie nella realizzazione delle attività di cui al presente contratto, fatto salvo il caso in cui tale ritardo sia riconducibile a cause di forza maggiore. Il Prestatore d'opera esonera e comunque tiene indenne la Committente da qualsiasi impegno e responsabilità che, a qualsiasi titolo, possa ad essa derivare, nei confronti di terze parti, dall'esecuzione delle attività di cui al presente incarico.

#### **Art. 8 – Riservatezza**

Ciascuna Parte è tenuta, anche in corso di rapporto, al riserbo sulle informazioni riservate e confidenziali ricevute e a conservarle con misure di sicurezza e un grado di attenzione non inferiori a quelli applicati alle proprie informazioni riservate, garantendo una adeguata protezione contro la diffusione, la riproduzione o l'utilizzo non autorizzati. La Committente, in particolare, è l'esclusiva titolare delle proprie informazioni riservate e confidenziali divulgate e delle tecnologie e dei diritti di cui al presente incarico. In alcun modo, pertanto, il Prestatore d'opera sarà autorizzato a dare diffusione e/o divulgazione delle informazioni riservate e confidenziali della Committente, vincolandosi alla massima riservatezza e sicurezza nel trattamento di dati, informazioni, documenti, procedure e/o qualsivoglia altra informazione riservata e confidenziale inerente la Committente e/o all'attività della predetta società inerente il presente incarico, divulgate e/o messe a disposizione per la fornitura delle attività commissionate al Prestatore d'opera medesimo.

#### **Art. 9 – Concorrenza**

1. Il Prestatore d'opera è libero di espletare attività non concorrenziale e di intrattenere contemporaneamente più rapporti di prestazione d'opera ex artt. 2222 e ss. c.c. con altri soggetti diversi dalla Committente.

#### **Art. 10 – Sicurezza sul lavoro**

Il Prestatore d'opera si impegna nell'esecuzione del presente contratto, con particolare riferimento l'attività che comporti la presenza presso la sede della Committente, a rispettare quanto previsto dall'art. 21 del Decreto Legislativo n. 81/2008. La Committente declina ogni e qualsiasi responsabilità, in caso di eventuali danni che dovessero occorrere al Prestatore d'opera, nel caso in cui risulti che tali danni non si sarebbero prodotti senza l'inosservanza, da parte dello stesso, delle norme al cui rispetto è tenuto dal presente contratto.

#### **Art. 11 – Estinzione del contratto**

1. Il presente contratto cessa alla scadenza prefissata.
2. Parte Committente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, dandone preavviso al Prestatore d'opera almeno 30 (trenta) giorni prima.

3. Parte Committente può recedere in qualsiasi momento e senza preavviso dal contratto:

a) se il Prestatore d'opera non procede all'esecuzione dell'incarico affidato secondo quanto stabilito dal presente contratto e a regola d'arte, salvo il diritto al risarcimento del danno subito dalla Committente.

b) quando l'esecuzione dell'incarico diventi impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti. In tale ipotesi il Prestatore d'opera avrà diritto esclusivamente al compenso maturato per il lavoro prestato, in deroga a quanto previsto all'articolo 2227 c.c. c) in presenza di atti e/o comportamenti comunque lesivi dell'interesse della Committente, tali da non consentire la prosecuzione del rapporto in condizioni di reciproca fiducia, ovvero in presenza di accertate violazioni degli obblighi di riservatezza e segretezza posti a carico del Prestatore d'opera nel presente contratto. In questa ipotesi il Prestatore d'opera avrà diritto esclusivamente al compenso maturato per il lavoro prestato, in deroga a quanto previsto all'articolo 2227 c.c., salvo il diritto della Committente al risarcimento dei danni.

4. E' concesso altresì al Prestatore d'opera il diritto di recesso unilaterale previo avviso scritto mediante \_\_\_\_\_, almeno \_\_\_\_\_ giorni prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. In tal caso al Prestatore d'opera spetterà esclusivamente il compenso maturato per il lavoro prestato in deroga a quanto previsto all'articolo 2227 c.c.

5. L'estinzione del contratto, per qualsivoglia causa, comporta altresì l'obbligo da parte del Prestatore d'opera di consegnare la documentazione di cui il medesimo possa essere venuto in possesso in conseguenza dell'attività affidata.

#### **Art. 12 –Trattamento dei dati personali**

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 196/2003, la Committente informa il Prestatore d'opera che:

a) i suoi dati saranno oggetto di trattamento nel rispetto della predetta normativa e di tutti gli obblighi previsti da leggi o regolamenti e saranno conservati in archivi di tipo magnetico e cartaceo;

b) Titolare del Trattamento è il sig. \_\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_;

c) il Prestatore d'opera può esercitare, in merito al trattamento, i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs 196/2003, allegato al presente incarico.

#### **Art. 13 – Foro competente e clausole finali**

Ogni controversia relativa al presente contratto sarà di esclusiva competenza del Foro di \_\_\_\_\_. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si rinvia alle disposizioni di cui agli articoli 2222 e ss. c.c..

Letto, approvato e sottoscritto \_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

La Committente

\_\_\_\_\_

Il Prestatore d'opera

\_\_\_\_\_

Per quanto occorrer possa, si approvano specificamente – ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341, comma 2°, e 1342, c.c. – i seguenti articoli: 8 (riservatezza), 11 (estinzione del contratto) e 13 (Foro competente e clausole finali).

La Committente

\_\_\_\_\_

Il Prestatore d'opera

\_\_\_\_\_